

TRIBUNALE DI BOLOGNA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

AI SENSI DEGLI ARTT. 67 CCII

La Signora **Fucci Lara** nata a [REDACTED] C.F. FCC LRA 75P49
F839H, residente a [REDACTED] domiciliata presso
la propria residenza, dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o
notificazioni al seguente indirizzo PEC lara.fucci@postecert.it.

INDICE

1. Premesse
2. Cenni sull'istituto di ristrutturazione dei debiti del consumatore
3. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave
4. Le valutazioni sul merito creditizio
5. Passività
6. Attività
7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento
8. La Proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti
9. L'alternativa liquidatoria



1. Premesse

La ricorrente dichiarava di trovarsi in stato di sovraindebitamento, a causa del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte ed il patrimonio prontamente liquidabile (ex artt.6 e 2 Legge 3 del 27.1.2012) e proponeva davanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili di Bologna, per il tramite della Città Metropolitana di Bologna, una domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex art. 67 e ss. CCII (doc. 1 istanza OCC).

L'Organismo prescelto nominava, quale Gestore della crisi, la Dott.ssa Maria Merenda con studio in Bologna alla Galleria Cavour n.7 che accettava l'incarico.

L'istante, di stato civile nubile e madre di due figli, svolge lavoro dipendente a tempo pieno ed indeterminato presso [REDACTED] far data dal 05/04/2005 con il profilo di Infermiere, percepisce uno stipendio netto mensile di euro 1.800,00 circa oltre l'assegno unico universale per i figli che da marzo 2024 è pari ad [REDACTED]

L'immobile in cui vive attualmente la Signora Fucci Lara è condotto in locazione con contratto stipulato il 01/12/2023, registrato presso l'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate al n. [REDACTED] con inizio locazione dal 01/12/2023 e fine locazione al 30/11/2027, sito in [REDACTED]
[REDACTED]

Il presente atto viene predisposto con l'ausilio e l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna nella persona del Gestore della Crisi, **Dott.ssa Maria Merenda**.

La Signora Fucci Lara intende proporre un piano ai sensi degli artt. 67 e ss CCII, denominato Ristrutturazione dei debiti del consumatore, al fine di ripianare una serie di debiti, perlopiù derivanti da finanziamenti con cessione del quinto

dello stipendio e da un pignoramento presso terzi subito dal precedente proprietario dell'immobile locato, per canoni arretrati.

È stata consegnata al gestore nominato tutta la documentazione utile per illustrare l'attuale situazione economico patrimoniale e finanziaria della debitrice e la Dott.ssa Merenda ha consegnato la relazione ex art. 68 CCII qui allegata (doc. 3).

La ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o di insolvenza, secondo quanto previsto dall'art. 65 I comma CCII, che rinvia alla definizione di sovraindebitamento di cui alle norme generali ex art. 2, comma 1 lettera c).

L'istante non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ad altra procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex L.3/2012, né ha beneficiato di alcuna esdebitazione nel quinquennio, né ha fatto ricorso ad uno dei procedimenti regolati dal capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni come da dichiarazioni già rilasciate al Gestore della crisi.

La stessa non ha subito, per cause direttamente a lei imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della L.3/2012 (revoca, risoluzione o annullamento dell'accordo omologato, revoca e dichiarazione di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore) né uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 e 82 del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 come da dichiarazioni già rilasciate al Gestore. Non risultano carichi pendenti né evidenze nel casellario giudiziale, come da certificati rilasciati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna il 28 e 27 dicembre 2023.

La ricorrente inoltre non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II del D.lgs. n.14 del 12 gennaio 2019 e sue modificazioni.

Il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte non rende per la Signora Fucci Lara possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite per le motivazioni che saranno di seguito esposte.



2. Cenni sull'istituto di ristrutturazione dei debiti del consumatore

Come accennato in premessa, l'istante intende presentare, con l'ausilio del Gestore della Crisi, un piano di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII come regolato dal nuovo Codice della Crisi.

Per quanto concerne la posizione debitoria della ricorrente, si evidenzia come quest'ultima abbia maturato un debito di natura squisitamente consumeristica verso diverse finanziarie, in ragione dei rapporti che di seguito si diranno.

Oggi, con la nuova definizione fornita dal CCII all'art. 2 comma 1 lett. e), che riprende, l'art. 6, comma 2 lett. b) come modificato dalla legge n. 176 del 18.12.2020, il legislatore intende per consumatore la persona fisica *"che agisce per scopi estranei"* all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, non più che *"ha assunto obbligazioni esclusivamente per scopi estranei"* ad essa.

Il Gestore, tenuto conto di quanto sopra, ha attestato la sostenibilità del piano.

3. Le cause del sovraindebitamento e la mancanza di dolo, mala fede o colpa grave

L'art. 69 CCII al primo comma stabilisce che il consumatore (tra l'altro) non può accedere alla procedura se ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.¹

Nel caso di specie le ragioni del sovraindebitamento della ricorrente risalgono ad avvenimenti e circostanze accaduti nel corso della propria esistenza. In particolare, ebbe inizio il tutto quando gravida del primo figlio, [REDACTED] è stata abbandonata dal proprio compagno, [REDACTED] tant'è che è stato [REDACTED] il quale le ha portato via quel poco di denaro che era riuscita a mettere da parte a seguito di lavori sporadici. Nel 2004 trasferitasi a Bologna con il figlio ancora piccolo e con solo 300 euro in tasca, ha iniziato a lavorare con una agenzia interinale, inizialmente ha avuto il sostegno economico della

¹ Come noto, la modifica apportata alla legge 3/2012 ad opera della legge del 18 dicembre 2020 n. 176 ha introdotto all'art. 7 comma 2 la lettera d-ter che testualmente prevede che la proposta non è ammissibile quando il debitore, *limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.*



sua famiglia di origine, sebbene avessero risorse modeste. Nel 2005 ha superato il concorso pubblico per infermieri ed è stata assunta con la qualifica di infermiera a tempo indeterminato [REDACTED] pian piano ha preso una casa in affitto ed ha acquistato l'attuale autovettura in suo possesso, sosteneva spese per il nido e per le baby-sitter, attesi i turni di lavoro in ospedale. Successivamente, ha conosciuto il sig. [REDACTED]

[REDACTED]
con il quale è nata una relazione, dalla quale è nata poi la seconda genita [REDACTED] la relazione è durata 15 anni circa, inizialmente il sig. [REDACTED] sebbene dipendente non effettivo [REDACTED] percepiva uno stipendio di circa [REDACTED] mensili, e di conseguenza non riusciva a far fronte anche alle spese familiari, pertanto la ricorrente, stretta dal bisogno, ha dovuto far ricorso ad finanziamento con la cessione del quinto dello stipendio per estinguere il debito derivante dall'acquisto della macchina e per le spese di famiglia; è stato un circolo vizioso in quanto al termine del finanziamento rinnovava la delega per altri finanziamenti. Con la nascita della seconda figlia, le spese sono aumentate, tra cui la baby-sitter a giorni alterni, le spese del nido prima e dell'asilo poi, acquisto di cibo e latte speciali per il reflusso, tutte le spese gravavano sulla ricorrente nella misura dell'80 per cento. Nel 2012 il compagno divenne effettivo nell'ambito del proprio lavoro ed iniziò ad accollarsi metà del canone di locazione e delle spese alimentari, senza interessarsi di null'altro tra cui spese del condominio, rate mense scolastiche, baby-sitter, abbigliamento, e non ha mai contribuito alle spese per il primo genito della ricorrente. Poi, tra il 2014 e 2016 la ricorrente ha subito un lungo periodo di malattia, costringendola a stare a casa e lontana dal lavoro, con lo stipendio ribassato e con le rate dei finanziamenti da pagare. La situazione ha subito un tracollo nel 2018 quanto il primo figlio, a causa della [REDACTED]
[REDACTED]

nel 2020 dopo anni di battaglie e sfinimenti sia fisici che economici. Inoltre, nel 2020 la ricorrente ha chiuso la storia con il proprio compagno anche a seguito di [REDACTED]
stessa; si è, pertanto, accollata tutte le spese, ed ha dovuto saldare dei debiti



contratti dal figlio [REDACTED] Nel 2021 ha subito uno sfratto per morosità dal proprietario della casa in cui era in affitto, subendo anche un giudizio di pignoramento dello stipendio da parte di quest'ultimo. Nel 2022, ha rinnovato i finanziamenti contratti con cessione del quinto, trovando una nuova casa in affitto, che, data la vetustà, ha dovuto lasciare nell'agosto 2022 con ulteriori costi per il trasloco e la caparra di euro 3.000,00. Allo stato la ricorrente, al netto delle cessioni del quinto e del pignoramento, percepisce uno stipendio di circa 1.000,00 euro non riuscendo a far fronte a tutte le spese quotidiane.

4. Le valutazioni sul merito creditizio

L'art. 68 comma 3 CCII stabilisce che l'OCC, nella sua relazione, deve indicare se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita.

Nel caso di specie, le società finanziarie hanno concesso credito alla ricorrente in dispregio alle disposizioni in materia di merito creditizio, atteso che in caso di inadempimento la ricorrente non avrebbe potuto in alcun modo pagare le rate dei finanziamenti visto che all'epoca in cui sono stati accesi, la ricorrente era priva di patrimonio immobiliare ed era titolare di redditi mensili che, al netto delle rate, erano ben inferiori alla soglia minima di sopravvivenza e oltretutto pendeva già un giudizio di sfratto per morosità sfociato poi nel pignoramento del quinto dello stipendio.

5. Passività

L'ammontare del passivo a carico della Signora Fucci Lara ammonta ad **euro 75.044,52** oltre al compenso a favore dell'OCC a cui ha fatto ricorso, come di seguito ripartito:

- **Agenzia delle Entrate-Riscossione** per un importo pari ad **euro 3.226,90** per somme iscritte a ruolo;
- **Italia Gas e Luce** per un importo pari ad **euro 179,18** riferite a due fatture di gennaio e febbraio 2020;



- **Vivibanca S.p.A.** per un importo pari ad **euro 29.014,00** (alla data del presente ricorso) derivante da un contratto di cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 07/09/2021 per un importo complessivo di euro 39.120,00 da restituire in n. 120 rate mensili costanti pari ad euro 326,00, detratte mensilmente dallo stipendio della debitrice;
- **Compass Banca S.p.A.** per un importo pari ad **euro 18.213,98** derivante da:
 - Finanziamento n.26406427 erogato in data 19/09/2022 per un montante pari ad euro 3.623,70, rimborsabile in 47 rate di euro 77,10 ciascuna con scadenza dal 30/10/2022 al 30/08/2026;
 - Finanziamento n.26793447 erogato in data 21/11/2022 per un montante pari ad euro 20.641,60 rimborsabile in 70 rate di euro 294,88 ciascuna con scadenza dal 30/12/2022 al 30/09/2028.
- **Comune di Bologna** per un importo pari ad **euro 136,91** riferito a sanzioni del codice della strada, verbale notificato il 12/05/2023;
- **Comune di Malalbergo** per un importo pari ad **euro 278,55** riferito al tributo TARI anni 2019 e 2021;
- **Regione Emilia-Romagna** per un importo pari ad **euro 267,82** riferito a tassa automobilistica;
- **Avvera S.p.A.** per un importo pari ad **euro 21.560,00** riferito ad un contratto di finanziamento, codice pratica 185397, stipulato il 10/06/2022 contro cessione pro solvendo del quinto dello stipendio, di importo pari ad euro 26.400,00 rimborsabile mediante n. 120 rate di euro 220,00 ciascuna dal 31/07/2022 al 30/06/2032;
- **Pittaccio Daniele** per un importo pari ad **euro 2.167,18** quale somma residua dovuta a seguito di pignoramento presso terzi (ASL di Bologna) nella procedura esecutiva mobiliare n. 1887/2022 RGN – Tribunale di Bologna.

L'ammontare del passivo pari ad euro 75.044,52 deve essere incrementato dell'importo di **euro 2.407,98**, a titolo di compenso spettante all'OCC (art. 16 DM n.202/2014).



6. Attività

Come già evidenziato precedentemente, l'istante, di stato civile nubile e madre di due figli, svolge lavoro dipendente a tempo pieno e indeterminato presso [REDACTED] data dal 05/04/2005 con il profilo di infermiere, percependo uno stipendio netto mensile di euro [REDACTED] circa oltre l'assegno unico universale per i figli che da marzo 2024 è pari ad euro [REDACTED]

Non è proprietaria di beni immobili.

È proprietaria dei seguenti beni mobili registrati:

- autoveicolo [REDACTED] immatricolato nel 2005;
- motoveicolo [REDACTED] immatricolato il 23/04/2008;
- autoveicolo [REDACTED]

In merito alle suddette autovetture, la ricorrente ha evidenziato che, ancorché intestate a lei, l'unica auto che è nella sua disponibilità è la [REDACTED], mentre il motoveicolo e la [REDACTED] sono in possesso del fratello inquanto sono state da lui pagate e attualmente sono circolanti nella Regione Campania – Napoli.

7. Elenco delle spese correnti necessarie al proprio sostentamento

Elenco delle spese correnti mensili necessarie al proprio sostentamento e quello della famiglia.

CAUSALE SPESE	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE
CANONE DI LOCAZIONE E CONDOMINIO	€ 650,00	€ 7.800,00
SPESE PER ALIMENTI E IGIENE	€ 400,00	€ 4.800,00
POLIZZE RC AUTOVETTURA	€ 40,00	€ 480,00
BOLLO AUTO	€ 10,00	€ 120,00
SPESE MENSILI RICORRENTI PER FIGLI	€ 100,00	€ 1.200,00
SPESE MEDICHE BASE	€ 20,00	€ 240,00
CARBURANTE	€ 80,00	€ 960,00
ALIMENTI PER CANI	€ 50,00	€ 600,00

UTENZE DOMESTICHE (GAS, ACQUA, ENERGIE ELETTRICA, INTERNET)	€ 300,00	€ 3.600,00
TOTALE	€ 1.650,00	€ 19.800,00

La ricorrente ha un accordo sottoscritto con l'ex compagno, [REDACTED], in cui quest'ultimo si impegna a versare la somma di euro 150,00 mensili oltre il 50% delle spese extra, per il mantenimento della figlia [REDACTED] fino al compimento dei 21 anni di età. Somma revisionabile al variare del costo della vita.

8. La Proposta del Piano di ristrutturazione dei debiti

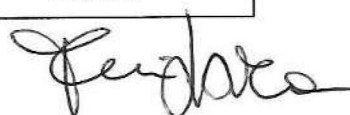
La ricorrente intende proporre con il piano in esame, il pagamento della somma complessiva di **€ 21.000,00= in rate mensili di euro 350,00 cadauna per un periodo massimo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di omologa.**

Grazie all'apporto della già menzionata somma, sulla scorta del passivo così come accertato, è previsto il pagamento nella misura del:

- 100% delle spese in prededuzione per OCC e registrazione della sentenza di omologa,
- 100% dei creditori privilegiati (Pittaccio Daniele e Comune di Malalbergo)
- 22,00% dei creditori chirografari.

Si riporta di seguito una tabella riassuntiva:

<u>Creditori</u>	<u>Importo proposto</u>	<u>% di soddisfacimento</u>
Costi della procedura	200,00	100%
OCC	2.407,98	100%
Pittaccio Daniele	2.167,18	100%
Comune di Malalbergo	278,55	100%
Agenzia Entrate-Riscos.	709,92	22,00%



Ital Gas e Luce	39,42	22,00%
Vivibanca S.p.A.	6.383,08	22,00%
Compass Banca S.p.A.	4.007,08	22,00%
Comune di Bologna	30,12	22,00%
Regione Emilia-Romagna	58,92	22,00%
Avvera S.p.A.	1.743,20	22,00%

9. L'alternativa liquidatoria

La presente proposta è preferibile e più conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, atteso che la ricorrente non possiede beni immobili utilmente aggredibili, è proprietaria di beni mobili registrati:

- autoveicolo [REDACTED] immatricolato nel 2005;
- motoveicolo [REDACTED] immatricolato il 23/04/2008;
- autoveicolo [REDACTED]

In merito alle suddette autovetture, la ricorrente ha evidenziato che, ancorché intestate a lei, l'unica auto che è nella sua disponibilità è la [REDACTED], mentre il motoveicolo e la [REDACTED] sono in possesso del fratello inquanto sono state da lui pagate e attualmente sono circolanti nella Regione Campania – Napoli.

Inoltre, non va trascurato l'altro aspetto strettamente collegato alla *ratio* della vecchia legge n. 3 del 2012, oggi del CCII, il cui scopo è quello di consentire al debitore meritevole di godere del cd "*fresh start*".

Con tale espressione vengono chiamate, nei paesi anglosassoni, le procedure di sovraindebitamento, dove da ormai molti anni è possibile risolvere le situazioni di sovraindebitamento accedendo a specifiche procedure di legge "*Fresh start*" ha il significato, appunto, di **nuova partenza**, ovvero di dare la possibilità alle persone di **lasciarsi definitivamente alle spalle l'esperienza**

Indare

del sovraindebitamento e ripartire con il diritto di avere una vita dignitosa e serena.

Tutto ciò premesso, la Signora **Fucci Lara** come sopra rappresentata,

RICORRE

all'Ill.mo Tribunale di Bologna, affinché, visti gli artt. 67,68,69 e 70 CCII, valutata la proposta sopra riportata e constatata l'assenza di atti in frode ai creditori, Voglia:

1) in via preliminare, verificato che la proposta di ristrutturazione dei debiti del consumatore avanzata dalla Signora Fucci Lara soddisfa i requisiti previsti dagli artt. 67 ss. CCII e che non ricorre nessuna delle ragioni ostative stabilite dall'art. 69 CCII;

2) disporre che, sino alla conclusione del procedimento, non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del consumatore e disporre ogni altra misura idonea a conservare la integrità di detto patrimonio;

3) previa emissione di ogni provvedimento di cui all'art. 70 CCII, provvedere all'omologa del piano di ristrutturazione del debito del consumatore proposto con l'ausilio del **Gestore Dott.ssa Merenda Maria**.

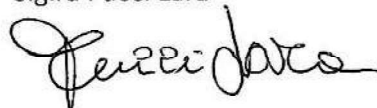
Con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero di integrare ove necessario.

Si producono:

1) Istanza per la nomina del gestore della crisi; 2) visura catastale, ipotecaria e PRA; 3) copia relazione Dott.ssa Merenda e allegati; 4) circolarizzazione del passivo; 5) elenco spese mensili; 6) accordo sottoscritto con [REDACTED] 7) certificati anagrafici; 8) ultime cinque dichiarazioni redditi; 9) certificato carichi pendenti e casellario giudiziale; 10) risultante dati Banca d'Italia; 11) Cedolini paga; 12) Importo assegno unico universale; 13) documentazione sanitaria; 13) estratto conto; 14) atto di pignoramento.

Bologna, lì 28 marzo 2024

Sig.ra Fucci Lara

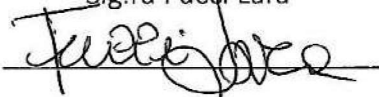


ELENCO DELLE SPESE

La sottoscritta **Fucci Lara**, nata a [REDACTED] C.F. FCC LRA 75P49 F839H,
residente a [REDACTED] dichiara che per garantire una vita
dignitosa propria e quella della famiglia ha quantificato le seguenti spese:

CAUSALE SPESE	IMPORTO MENSILE	IMPORTO ANNUALE
CANONE DI LOCAZIONE E CONDOMINIO	€ 650,00	€ 7.800,00
SPESE PER ALIMENTI E IGIENE	€ 400,00	€ 4.800,00
POLIZZE RC AUTOVETTURA	€ 40,00	€ 480,00
BOLLO AUTO	€ 10,00	€ 120,00
SPESE MENSILI RICORRENTE E FIGLI	€ 100,00	€ 1.200,00
SPESE MEDICHE BASE	€ 20,00	€ 240,00
CARBURANTE	€ 80,00	€ 960,00
ALIMENTI PER CANI	€ 50,00	€ 600,00
UTENZE DOMESTICHE (GAS, ACQUA, ENERGIE ELETTRICA, INTERNET)	€ 300,00	€ 3.600,00
TOTALE	€ 1.650,00	€ 19.800,00

Bologna, 28 marzo 2024

Sig.ra Fucci Lara


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONI AI SENSI DELL' ART. 46 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000 N. 445

La sottoscritta **Fucci Lara**, nata a [REDACTED] C.F. FCC LRA 75P49 F839H, residente a [REDACTED]

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000 e che, qualora dal controllo effettuato, emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese, decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (ex art. 75 D.P.R. 445/2000)

DICHIARA

ai sensi dell'art.46 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità:

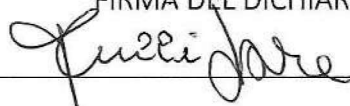
- 1) di essere nata a [REDACTED]
- 2) di essere di stato civile nubile;
- 3) di essere residente [REDACTED]
- 4) che il proprio stato di famiglia è composto, oltre dalla sottoscritta, da:

-

-

Bologna, lì 28 marzo 2024

FIRMA DEL DICHIARANTE



La sottoscritta **Fucci Lara** autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Bologna, lì 28 marzo 2024

FIRMA DEL DICHIARANTE



TRIBUNALE DI BOLOGNA

RICORSO PER LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE

AI SENSI DEGLI ARTT. 67 CCII

INTEGRAZIONE RICHIESTA DAL GIUDICE

La sottoscritta **Fucci Lara** nata a [REDACTED] C.F. FCC LRA 75P49 F839H, residente a [REDACTED] domiciliata presso la propria residenza, dichiara di voler ricevere eventuali comunicazioni e/o notificazioni al seguente indirizzo PEC lara.fucci@postecert.it.

1. Premessa

depositava, con l'ausilio e l'assistenza dell'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento presso l'Ordine dei dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna nella persona del Gestore della Crisi, **Dott.ssa Maria Merenda**, ricorso per la ristrutturazione dei debiti del consumatore ai sensi degli artt. 67 CCII.

Con provvedimento del 01/05/2024, notificato il 02/05/2024, la Giudice dott.ssa Antonella Rimondini, assegnava alla ricorrente il termine di giorni 15 per il deposito delle integrazioni documentali come indicato in narrativa del provvedimento (cfr. *rilevato che nel ricorso e nella relazione del Gestore della Crisi si è dato atto che la genesi dell'indebitamento della debitrice è da ravvisarsi nella sottoscrizione dei plurimi contratti di finanziamento contratti per "far fronte alle esigenze proprie e quelle dei figli, oltre alle difficoltà affrontate nel periodo di malattia e riguardo alle problematiche del primo figlio" (cfr. pagina 18 della relazione dell'OCC) e che, di contro, in ordine alle difficoltà che hanno visto coinvolto il primogenito della ricorrente non è stata prodotta alcuna documentazione che attesti e corrobori quanto dichiarato*).

Con la presente integrazione, si rappresenta quanto segue.

In relazione alle difficoltà che hanno visto coinvolto il primogenito [REDACTED] si evidenzia di non avere prove documentali in quanto i [REDACTED] dal medesimo per le problematiche [REDACTED] sono stati contratti con persone di



nazionalità estera di [REDACTED] in quel periodo, il primogenito rifiutava qualsiasi aiuto [REDACTED]

[REDACTED]. Ha abbandonato, in quel periodo, anche la scuola che frequentava, [REDACTED]

Nel 2019 fummo convocati dai [REDACTED]

[REDACTED] non ricordo precisamente, in quanto fu [REDACTED]

[REDACTED] aveva memorizzato il numero di [REDACTED] in rubrica.

Nel periodo Covid, non potendo uscire è stato aiutato in casa, finché nel mese di maggio 2020 si è trasferito spontaneamente a [REDACTED], per poi [REDACTED] definitivamente.

Nel 2018 ci siamo rivolti allo [REDACTED]

[REDACTED] che fornisce aiuti alle famiglie con problematiche particolari con i figli. Sempre nel 2018 (periodo settembre-dicembre), in conseguenza della situazione del [REDACTED] sono stata seguita per alcuni colloqui [REDACTED]

[REDACTED] nonché per un percorso di sostegno alla [REDACTED]

A seguito di peggioramento, mi sono rivolta [REDACTED]

[REDACTED] è stata chiusa; ho richiesto la copia, ma i tempi per il rilascio si attestano dai 15 ai 30 giorni. Mi riservo di fornire copia [REDACTED] non appena in possesso.

Si produce certificato rilasciato dalla [REDACTED] con riserva di ulteriore produzione documentale ovvero di integrare ove necessario.

Bologna, lì 16 maggio 2024

Sig.ra Fucci Lara

